

COMUNE DI INVERUNO

STATUTO

Modificato con deliberazione C.C. n. 21 del 25 giugno 2004.

Titolo I

PREAMBOLO

Art. 1 — Principi programmatici fondamentali

1. Il Comune rappresenta la comunità di Inveruno e Furato, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune si impegna alla tutela dei valori sociali di cui la comunità è espressione, con particolare riferimento ai valori della vita, della famiglia, di ogni forma di associazioni per una più compiuta formazione dei cittadini e si impegna a garantire la partecipazione degli stessi alla vita dell'ente.
3. Il Comune si impegna altresì a salvaguardare e tutelare il territorio comunale quale bene della comunità, garantendone la corretta utilizzazione.
4. Il Comune si impegna a valorizzare le risorse della comunità locale promuovendone lo sviluppo economico e sociale ed offrendo a tal fine ai giovani idonee opportunità di sviluppo delle proprie capacità.
5. Il Comune favorisce ed incentiva il volontariato ed ogni forma di solidarietà sociale.
6. Il Comune tutela le tradizioni linguistiche e di costume, il patrimonio storico, archeologico ed artistico della Comunità locale.
7. Il Comune si impegna a coordinare la propria azione con quella degli altri enti locali anche al fine di ottimizzare le proprie risorse, ridurre le spese e accorpate la gestione dei servizi di bacino sovra-comunale.

Titolo II

GLI ORGANI E LE LORO ATTRIBUZIONI

Art. 2 – Organi del Comune

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Capo I — Il Consiglio Comunale

Art. 3 — Competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo.
2. Le modalità di funzionamento del Consiglio sono stabilite da apposito regolamento.
3. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente, dal Segretario Comunale e dal Consigliere Anziano.

Art. 4 — Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale si avvale di Commissioni costituite da Consiglieri comunali e composte secondo criteri di proporzionalità.
2. Alle Commissioni è attribuita funzione referente.

3. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento consiliare.

Art. 5 — Consigliere Anziano

1. È Consigliere Anziano l'eletto che ha conseguito il più alto numero di voti individuali nell'ambito della lista più votata.

Capo II — L'elezione del Sindaco e della Giunta

Art. 6 — Elezione del Sindaco e della Giunta

1. Il Sindaco viene eletto con le modalità stabilite dalla legge.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

Capo III — La Giunta Comunale

Art. 7 — Composizione della Giunta

1. La Giunta Comunale è costituita dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori da un minimo di quattro ad un massimo di sei. I componenti della Giunta non devono essere tutti dello stesso sesso.

Art. 8 — Funzioni e competenze della Giunta Comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei funzionari dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Presidente, dal Segretario Comunale e dall'Assessore Anziano.

Art. 9 — Assessore Anziano

1. È Assessore Anziano l'Assessore maggiore di età.

2. L'Assessore Anziano esercita le attribuzioni del Sindaco e del Vicesindaco nei casi di temporanea vacanza, assenza od impedimento di entrambi.

Art. 10 — Assessori esterni al Consiglio

1. Possono essere nominati Assessori, fino ad un massimo di due, cittadini non facenti parte del Consiglio in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.

Art. 11 — Sfiducia a singoli componenti la Giunta Comunale

1. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Capo IV — Il Sindaco

Art. 12 - Funzioni e competenze

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune. Rappresenta l'ente, convoca e presiede la Giunta e il Consiglio, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

2. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, garantendo che negli organi collegiali siano rappresentati entrambi i sessi.
3. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
4. Fermo restando quanto disposto dalla legge, il Sindaco:
 - a) promuove, partecipa e conclude accordi di programma;
 - b) emana direttive al segretario comunale, ai dirigenti, ai responsabili dei servizi;
 - c) dispone l'occupazione d'urgenza di immobili;
 - d) assume ogni altro atto espressamente attribuito alla sua competenza dallo Statuto e da ogni altro atto normativo.
5. Il Sindaco può delegare l'esercizio di proprie competenze, al di fuori di quanto previsto dall'art. 38 della legge n. 142/90, a singoli componenti la Giunta od a Consiglieri comunali, per questi ultimi limitatamente ad oggetti definiti.
6. Oltre a quanto disposto dal comma precedente, il Sindaco può delegare, ai componenti la Giunta, l'adozione di singoli atti o categorie di atti di sua competenza.
7. Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento consiliare.

Art. 13 - Vicesindaco

1. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco nei casi previsti dalla legge.

Titolo III

DIFENSORE CIVICO

Art. 14 — Istituzione, competenze e poteri

1. È previsto l'istituto del Difensore Civico comunale. La carica è onoraria.
2. Il Difensore Civico esercita le proprie funzioni nei confronti dell'Amministrazione Comunale nonché degli enti ed istituzioni da questa dipendenti.
3. Il Difensore Civico interviene d'ufficio oppure su richiesta, anche orale, di chi vi ha interesse.
4. Il Difensore civico:
 - a) può richiedere copia degli atti e notizie circa lo stato dei procedimenti;
 - b) può convocare i responsabili dei procedimenti per chiedere ed ottenere informazioni;
 - c) può avanzare proposte e presentare documenti o relazioni al Sindaco, al Consiglio Comunale od alla Giunta, che hanno l'obbligo di esaminarli entro trenta giorni e comunque nella prima seduta del Consiglio Comunale successiva alla scadenza di tale termine;
 - d) i Consiglieri Comunali non possono rivolgere richieste di intervento del Difensore Civico;
 - e) assume ogni altro atto e svolge ogni altra attività espressamente attribuita alla sua competenza dallo statuto, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 8 della Legge n. 142/90, nonché da altri atti normativi.

Art. 15 — Elezione

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto entro sessanta giorni dall'elezione della Giunta.

2. La votazione si svolge a scrutinio segreto ed ai fini dell'elezione necessita una maggioranza di tre quinti dei Consiglieri. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta in tre successive votazioni, ai fini dell'elezione è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri.

3. Salvi i casi di dimissioni, morte e sopravvento di cause di ineleggibilità od incompatibilità, il Difensore Civico resta in carica per tutta la durata del Consiglio che lo ha eletto e fino a che non abbia assunto le funzioni quello eletto dal Consiglio successivo. Egli può essere riconfermato una sola volta ma la carica, finché permane, costituisce causa di ineleggibilità a Consigliere Comunale.

Art. 16 — Condizioni di eleggibilità ed incompatibilità

1. Il Difensore Civico è scelto tra i cittadini in possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale che per preparazione ed esperienza diano garanzia di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio oltre che di competenza giuridico-amministrativa.

2. Sono causa di ineleggibilità:

a) la qualità di titolare, dipendente, amministratore, socio, associato, iscritto ad istituzioni, enti, associazioni, società ed imprese che abbiano rapporti contrattuali o convenzionali con il Comune o che siano da questo sovvenzionati in qualsiasi modo ed a qualsiasi titolo;

b) la titolarità di incarichi professionali che comunque riguardino gli interessi della Amministrazione Comunale.

3. Sono cause di incompatibilità:

a) la qualità di Consigliere Comunale, Provinciale, Regionale, Deputato o Senatore;

b) la qualità di dipendente del Comune o di ente od istituzione dipendente dal Comune ovvero di consorzio del quale faccia parte il Comune;

c) la qualità di componente del comitato regionale di controllo;

d) la qualità di Segretario sezionale, comunale, provinciale, regionale o nazionale di partiti che abbiano rappresentanti eletti nel Consiglio Comunale.

4. Il Difensore Civico decade dalla carica qualora sopravvenga una causa di ineleggibilità; nel caso di sopravvenuta incompatibilità egli deve provvedere alle opzioni del caso entro il termine di trenta giorni.

5. Il Difensore Civico può essere revocato dal Consiglio Comunale per gravi motivi; in tal caso occorre una deliberazione assunta con la stessa maggioranza occorsa per la sua elezione.

Titolo IV

GLI UFFICI ED IL PERSONALE

Capo I — Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali

Art. 17— Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali

1. I rapporti tra amministratori e dipendenti e tra dipendenti debbono avere a base il rispetto e la comprensione reciproci. Eventuali divergenze vanno appianate con il dialogo interpersonale e lo scambio di opinioni.

2. Nell'attività amministrativa sono valorizzate le capacità di ciascun dipendente, ne viene favorito lo sviluppo, viene incentivata la preparazione attraverso la frequenza di corsi di aggiornamento professionale, nel rispetto della personalità di ognuno.

3. Gli uffici del Comune sono ordinati in settori. Il settore può articolarsi in servizi ed anche in unità operative.

Capo II — Il Segretario Comunale

Art. 18 — Funzioni ed attribuzioni del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale dipende funzionalmente dal Sindaco; a lui spettano oltre a quanto disposto dalla legislazione vigente la gestione amministrativa ed il potere di decisione alla stregua delle direttive di cui all'art. 12, 1° comma, lettera b) del presente Statuto.
2. Il Segretario Comunale inoltre:
 - a) sovrintende e coordina gli uffici ed i servizi comunali, avvalendosi della collaborazione dei responsabili dei predetti uffici e servizi;
 - b) dirime eventuali conflitti di attribuzione e di competenza tra gli uffici;
 - c) esamina, collegialmente con i responsabili di settore, i problemi organizzativi e formula agli organi comunali soluzioni e proposte;
 - d) partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, cura la stesura dei relativi verbali e li sottoscrive;
 - e) può rogare, nell'esclusivo interesse del Comune, gli atti ed i contratti in cui questo è parte;
 - f) sottoscrive i mandati di pagamento e le riversali di incasso.

Capo III — Responsabili di servizio

Art. 19 — Funzioni ed attribuzioni dei Responsabili di servizio

1. Spettano ai Responsabili di servizio la conduzione operativa e l'organizzazione del lavoro del settore, ufficio o servizio.
2. Le attribuzioni e le responsabilità gestionali per l'attivazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente, le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario Comunale ed i Responsabili di servizio sono disciplinate dal regolamento organico del personale.

Art. 20 — Incarichi esterni

1. L'incarico di Responsabile di servizio che richieda un'alta specializzazione professionale e/o una rilevante capacità di direzione, organizzazione e coordinamento, in misura non superiore al cinque per cento dei posti previsti dalla pianta organica del personale, può essere conferito al di fuori del sistema del pubblico concorso, mediante contratto a tempo determinato di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
2. La deliberazione di incarico stabilisce la natura e la durata dello stesso, le modalità di esercizio dell'attività, il compenso ed il connesso regime previdenziale ed assistenziale.
3. L'incarico ha durata non superiore ai cinque anni, rinnovabile una sola volta e può essere motivatamente revocato con le stesse modalità con cui è stato conferito anche prima della sua scadenza; in tal caso l'interessato ha diritto ad un'indennità di risoluzione anticipata del rapporto nella misura stabilita nella deliberazione di conferimento del - l'incarico.
4. Il personale di cui al presente articolo per tutta la durata dell'incarico è considerato dipendente del Comune, con tutti i medesimi doveri e diritti; ad esso si applicano le incompatibilità previste per i dirigenti od i Responsabili di ruolo.
5. Il trattamento economico da corrispondere all'incarico è determinato dagli accordi nazionali per la qualifica corrispondente, con possibilità di elevarlo in misura non superiore al cinquanta per cento dell'ammontare del trattamento previsto per detta qualifica in relazione alla complessità ed alla natura dell'incarico stesso.
6. Se l'incarico è conferito mediante contratto di diritto privato si assume a riferimento il trattamento economico previsto dal contratto collettivo di lavoro del settore privato affine od analogo.

Titolo V

I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 21 — Servizi esercitati in regime d'impresa

1. Il Comune, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite, provvede alla gestione dei servizi esercitati in regime d'impresa direttamente in economia, o mediante: azienda speciale, società di capitale miste, concessione. Per la ottimizzazione dei servizi possono essere affidati a studi privati, ad aziende esterne, funzioni di consulenza e specifici adempimenti gestionali anche plurimi.

Art. 22 — Istituzioni

1. Per l'esercizio dei servizi sociali l'Amministrazione Comunale può avvalersi di istituzioni ai sensi degli artt. 22, 2° comma, lettera d), e 23, della Legge n. 142/90. In tal caso ai fini della nomina e della revoca degli Amministratori trovano applicazione le modalità di nomina e di revoca previste dalla legge e dallo Statuto per la Giunta. Ai medesimi si applica altresì l'istituto della sfiducia costruttiva di cui all'art. 37 della Legge 142/1990.

2. L'istituzione ha autonomia gestionale ed è dotata di un proprio bilancio nell'ambito di quello comunale; ad essa sono conferiti i mezzi ed il personale necessari al suo funzionamento secondo quanto stabilito dal Consiglio Comunale mediante apposita deliberazione e nel rispetto della pianta organica del personale comunale.

3. Le funzioni e le competenze, nonché il funzionamento dell'istituzione sono disciplinate da specifico regolamento, approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 23 — Società Comunali

1. L'esercizio dei servizi pubblici comunali può essere assicurato anche mediante società per azioni di cui all'art. 22, 2° comma, lettera e), della Legge n. 142/90.

Art. 24 — Convenzioni e Consorzi

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati il Comune può stipulare con altri Comuni o con la Provincia apposite convenzioni ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 142/90.

2. Per la gestione associata di uno o più servizi o la realizzazione di una o più opere pubbliche di interesse sovracomunale il Comune può costituire con altri comuni o con la Provincia i consorzi previsti dall'art. 25 della Legge n. 142/90.

Titolo VI

I CONTROLLI FINANZIARI E DI GESTIONE

Capo I — Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 25 — Funzioni di collaborazione con il Consiglio Comunale

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze quali fissate dall'art. 57 della Legge n. 142/90, collabora con il Consiglio Comunale fornendo a questo, al di fuori della prevista relazione annuale ed anche di propria iniziativa secondo le modalità previste dal regolamento di cui al citato art. 57, 5° comma, informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

Capo II — Controllo economico interno della gestione

Art. 26 — Controllo economico interno della gestione

1. Al fine di integrare le informazioni acquisite ai sensi degli artt. 57, 6° comma, della legge 142 il Consiglio Comunale può:

a) affidare a singoli professionisti o società qualificate il compito di svolgere indagini in ordine all'efficienza, alla produttività ed all'economicità della gestione nonché in ordine all'efficacia della stessa;

b) costituire commissioni costituite da Consiglieri e non, per verificare l'efficacia e l'efficienza della gestione in determinati settori secondo parametri predeterminati.

Titolo VII

I RAPPORTI TRA COMUNE ED ENTE INTERMEDIO

Art. 27 — Forme di collaborazione tra Comune ed Ente Intermedio

1. Ai fini dell'adempimento delle proprie funzioni e competenze l'Amministrazione Comunale collabora, nel rispetto dei relativi ruoli istituzionali, con gli altri comuni e con l'Ente intermedio avvalendosi degli istituti previsti dalla Legge n. 142/90, dal presente statuto e dallo statuto dell'Ente intermedio.
2. Essa inoltre partecipa alle decisioni dell'Ente intermedio che direttamente la riguardano.

Titolo VIII

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I — Libere forme associative

Art. 28 — Valorizzazione, promozione e sostegno

1. Il Comune valorizza, promuove e sostiene la partecipazione popolare alla vita sociale della comunità locale ed a quella istituzionale nei modi e nelle forme previste dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Comune interviene con contributi, sussidi vantaggi economici e strumentali a favore di associazioni, enti ed organismi senza scopo di lucro che abbiano sede nel territorio comunale od in esso svolgano la propria attività con iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale culturale ricreativo e sportivo nonché a favore di enti od organismi che svolgano attività produttive di interesse locale.
3. Le modalità ed i tempi delle erogazioni di cui al precedente comma sono fissate da apposito regolamento che con il presente articolo concorrerà alla determinazione dei criteri e delle modalità di cui all'art. 12 della Legge 241/90.
4. Il regolamento dovrà comunque prevedere dei criteri di individuazione che tengano conto del numero di cittadini raccolti in relazione al settore di attività e della continuità dell'azione nell'ambito della collettività locale.

Art. 29 — Registro

1. Al fine di garantire la libertà degli organismi di partecipazione sociale di cui all'articolo precedente nella determinazione della propria attività e di assicurare il rispetto del principio costituzionale di imparzialità il Comune, nell'ambito della programmazione dei propri interventi di sostegno, istituisce, compila, aggiorna e conserva un registro degli organismi di partecipazione, con le modalità stabilite con apposito regolamento.
2. I soggetti di cui al precedente articolo che abbiano ottenuto l'iscrizione al registro potranno utilizzare servizi, strutture, spazi pubblici di affissione e di riunione di cui ad apposito elenco compilato ai sensi del presente articolo dalla Giunta Comunale, con il solo onere di non alterare danneggiare o deturpare i beni utilizzati e di richiedere il loro utilizzo con un congruo anticipo al fine di poter programmare la gestione degli stessi.
3. Gli organismi di partecipazione di cui sopra potranno utilizzare i servizi e le strutture di cui al precedente comma sulla base di criteri all'uopo stabiliti dalla Giunta, per un periodo di sei mesi od un anno.
4. Le esigenze connesse ad iniziative promosse dall'Amministrazione civica che necessitino dell'utilizzo degli anzidetti servizi e strutture prevalgono comunque su quelle dei gruppi di cui al precedente ed al presente articolo, salvo congruo preavviso.

Art. 30 — Profili organizzativi

1. Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali il Comune in linea di principio si avvale, previo accordo, delle associazioni, degli enti e degli organismi di cui al precedente articolo.

Art. 31 — Rapporti con il Comune

1. Ai soggetti di cui agli artt. 28 e 29 dello statuto il Comune riconosce funzione propositiva e consultiva con riferimento agli atti relativi ai settori di competenza.

2. Le modalità sono disciplinate dai capi seguenti.

Capo II — Disciplina del procedimento

Art. 32 — Disciplina dei termini

1. Entro 30 giorni dell'entrata in vigore dello statuto l'Amministrazione Comunale provvede a determinare, ai sensi dell'art. 2, 2° comma della Legge n. 241/90, il termine entro cui ciascun tipo di procedimento deve concludersi con l'assunzione dell'atto terminale.

Art. 33 — Partecipazione al procedimento

1. Le modalità di partecipazione al procedimento amministrativo dei singoli a tutela di interessi propri o della collettività sono disciplinate dal Capo III della Legge 241/90.

2. Le norme del medesimo Capo III della L. 241/90, ed in particolare quelle di cui agli artt. 9, 10, 11 e 13, devono trovare applicazione anche per quanto concerne i poteri spettanti ai soggetti di cui al Capo I del presente titolo.

Capo III — Forme di consultazione

Art. 34 — Tipi di consultazione

1. La consultazione della popolazione si realizza, nei termini di cui agli articoli seguenti, nelle seguenti forme e con i seguenti istituti:

- a) richiesta di pareri;
- b) istituzione di consulte;
- c) indizione di assemblee;
- d) effettuazione di sondaggi d'opinione.

Art. 35 — Richiesta di pareri

1. Ai fini dell'assunzione degli atti relativi a settori nei quali operino soggetti di cui all'art. 29 dello statuto è obbligatoria la preventiva acquisizione del parere degli stessi.

2. E' in ogni caso facoltà dell'Amministrazione chiedere il parere dei soggetti di cui all'art. 28 dello statuto per le materie di rispettivo interesse.

Art. 36 — Consulte

1. La Giunta delibera in ordine all'istituzione, ai compiti ed alle norme sul funzionamento di organismi denominati Consulte, nonché alla nomina dei singoli componenti di tali organismi.

2. Ogni Consulta è istituita in relazione ad una materia di competenza comunale ed esprime d'ufficio o su richiesta pareri e proposte.

3. Il Consiglio approva il Regolamento generale delle Consulte.

Art. 37 — Assemblee

1. Al fine di favorire un confronto su questioni che abbiano una certa rilevanza per la popolazione comunale possono essere indette delle assemblee.

2. L'assemblea non è ammessa nei casi in cui non è ammesso il sondaggio d'opinione di cui al successivo articolo 45.

3. La richiesta di indizione può essere avanzata dal Consiglio Comunale, dalla Giunta Municipale o dagli esponenti di associazioni, enti od organismi più rappresentativi nel settore.
4. Sull'ammissibilità nonché sull'opportunità dell'assemblea decide il Sindaco tenendo conto della rappresentatività delle associazioni, degli enti e degli organismi nonché dei limiti posti dall'ultimo comma del presente articolo nonché infine di eventuali impedimenti derivanti da particolari esigenze di celerità.
5. Il Sindaco deve convocare l'assemblea con un preavviso di almeno cinque giorni, indicando in modo puntuale gli argomenti oggetto di discussione.
6. Al Sindaco spetta inoltre l'indicazione delle modalità di svolgimento dell'assemblea e dei tempi, garantendo in ogni caso la massima partecipazione di portatori di diversi interessi.
7. All'assemblea, che è presieduta da un Sindaco o da un suo delegato, partecipano esponenti del Consiglio Comunale, rappresentanti di associazioni, enti ed organismi di settore ed ogni altro soggetto interessato.
8. In esito all'assemblea deve essere redatto, a cura di un segretario all'uopo nominato, che cura altresì le necessarie verbalizzazioni, un documento finale contenente le conclusioni raggiunte in sede di discussione e le proposte eventualmente avanzate.

Art. 38 — Sondaggi d'opinione

1. Questioni amministrative di stretta rilevanza comunale potranno essere sottoposte alla valutazione della popolazione residente nel Comune o di porzioni di essa mediante sondaggi d'opinione da compiersi per posta, telefono, raccolta di voti ovvero nelle forme e con i mezzi di volta in volta ritenuti più opportuni, ivi compresi i mezzi informatici e telematici.
2. L'indizione del sondaggio d'opinione è deliberata dal Consiglio; in ordine all'indizione possono aversi proposte nei termini di cui al successivo art. 40.
3. E' esclusa l'indizione di un sondaggio quando in materia di bilancio e tributi.
4. Se ha luogo un sondaggio sulla medesima questione non può indirsene un altro per un periodo di dodici mesi decorrenti dall'indizione, salvo che il nuovo sondaggio non si configuri come un oggettivo sviluppo del precedente.
5. Il sondaggio si svolge nel rispetto delle seguenti regole:
 - a) per la preparazione e lo svolgimento l'Amministrazione può avvalersi della consulenza e dell'opera di istituti o società specializzate;
 - b) il sondaggio non può vertere su scelte già operate dalla legge o sulla sussistenza o meno di responsabilità amministrativa, contabile, civile o penale;
 - c) il sondaggio può concernere sia valutazioni che orientamenti; in tale ultimo caso esso deve, se possibile, porsi nei termini di scelta tra più soluzioni alternative;
 - d) il sondaggio deve avvenire secondo modalità tali da garantire la possibilità di partecipazione di tutti i residenti individuata nella delibera di indizione e da garantire la segretezza dell'espressione dell'opinione;
 - e) il sondaggio non può svolgersi in coincidenza con operazioni di voto nè nei due mesi precedenti l'elezione del Consiglio;
 - f) qualora concerna un procedimento in corso, il sondaggio non può svolgersi senza il rispetto dei termini stabiliti per il medesimo, ove questi siano da considerare perentori;
 - g) il sondaggio deve esaurirsi entro un mese dall'indizione.
6. Il Consiglio, laddove si tratti di attività proposta, progettata o da realizzarsi a cura di privati, può concordare con questi l'indizione del sondaggio.

Art. 39 — Rilevanza degli elementi acquisiti

1. Nessuno degli elementi acquisiti ai sensi dei precedenti articoli del presente Capo vincola l'Amministrazione; essa ha però l'obbligo di tener conto, nella propria azione, dei suddetti elementi; ogni scelta o determinazione contrastante dovrà essere adeguatamente motivata.

Capo IV — Iniziativa popolare

Art. 40 — Iniziativa Popolare

1. L'iniziativa popolare per la formazione di atti di competenza del Consiglio si esercita mediante la presentazione di proposte sottoscritte da almeno 200 elettori residenti nel Comune.

2. Gli atti di competenza del Consiglio in ordine ai quali è ammessa iniziativa popolare sono quelli di cui all'art. 32 della Legge n. 142/90.

3. Per la raccolta delle firme devono essere usati moduli forniti e vidimati dal Comune. Ciascuna firma deve essere autenticata da un notaio, o da un cancelliere addetto ad un qualsiasi ufficio giudiziario nella cui circoscrizione è ubicato il Comune, o dal Giudice Conciliatore, o dal Segretario Comunale, od infine da altri funzionari comunali all'uopo incaricati. Il termine per la raccolta delle firme è di due mesi.

4. In ordine a ciascuna proposta il Consiglio delibera in via definitiva, sentiti i promotori, entro le prime tre successive sedute e comunque entro due mesi dalla data dell'inoltro. Decorsi inutilmente gli indicati termini di cui al successivo Capo V, può essere indetto un procedimento di referendum consultivo sulla medesima proposta.

5. Dalla data dell'inoltro il Consiglio non può in ogni caso prescindere dalla proposta ove abbia a deliberare su questioni oggetto della medesima.

6. La stessa proposta non può in nessun caso essere ripresentata nei dodici mesi successivi all'inoltro.

Art. 41 — Istanze, petizioni, proposte

1. A prescindere da quanto disposto dall'articolo precedente, e ferma restando la tutela degli interessi individuali così come prevista e disciplinata dalle leggi e dal presente statuto, chiunque può inoltrare istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi finalizzati ad una migliore tutela di interessi collettivi.

2. Periodicamente il Consiglio valuta le istanze, petizioni e proposte pervenute ai sensi del presente articolo e comunque non oltre 60 giorni.

Capo V — Referendum consultivo

Art. 42 — Principi generali

1. Il Comune riconosce il referendum consultivo quale strumento di collegamento tra la popolazione comunale ed i suoi organi elettivi.

Art. 43 — Richiesta e indizione

1. L'istanza di referendum deve indicare in modo chiaro e sintetico il quesito ovvero deve contenere il testo integrale della bozza di provvedimento da sottoporre a consultazione popolare. Essa deve altresì indicare i soggetti promotori.

2. Il referendum è indetto dal Sindaco allorché ne faccia richiesta almeno un decimo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 45, 3° comma, del presente statuto, la richiesta di referendum deve essere presentata prima della conclusione del procedimento coinvolto dalla consultazione.

Art. 44 — Limiti in ordine all'ammissibilità

1. La deliberazione del Consiglio che determina l'effettuazione del referendum deve riguardare materie di esclusiva competenza comunale e non può concernere atti vincolati nella forma e/o nel contenuto.
2. In particolare non è ammesso referendum su atti relativi a:
 - a) modifiche dello statuto;
 - b) approvazione del bilancio e programmazione finanziaria;
 - c) istituzione di tributi e tariffe;
 - d) nomina di membri della Giunta Municipale, elezione del Sindaco o dei rappresentanti in enti, aziende od istituzioni;
 - e) stato giuridico del personale degli uffici.
3. La richiesta di referendum è inoltre inammissibile allorché lo svolgersi della consultazione sia incompatibile con il rispetto dei termini perentori previsti dalle leggi per il perfezionarsi del procedimento ovvero sia incompatibile con il rispetto di termini perentori previsti dalla legge per procedure di finanziamento non surrogabili.

Art. 45 — Giudizio sull'ammissibilità

1. Circa l'ammissibilità del referendum decide una Commissione costituita dal Segretario Comunale, dal Difensore Civico comunale che la presiede, e da un esperto nominato dal Consiglio Comunale.
2. La Commissione è nominata dal Sindaco e decide nel termine di venti giorni dal deposito della richiesta.
3. Il giudizio deve riguardare unicamente la verifica della sussistenza in concreto dei requisiti di ammissibilità di cui agli artt. 46, 48 e 50 del presente Statuto.
4. Sull'ammissibilità la Commissione decide a maggioranza assoluta.
5. La determinazione della Commissione non può essere disattesa dal Consiglio.

Art. 46 — Raccolta delle firme

1. Il quesito referendario deve essere sottoscritto dai soggetti di cui all'art. 50 in calce ad appositi moduli da richiedersi alla segreteria comunale e vidimati dal Segretario Comunale. Ciascuna firma deve essere autenticata nelle forme di legge.
2. La procedura referendaria ha inizio con il deposito del testo del quesito o della bozza di provvedimento presso la segreteria del Comune che deve rilasciare i moduli di cui al comma precedente entro i successivi trenta giorni.
3. La raccolta delle firme non può durare oltre trenta giorni dalla data di ritiro dei moduli di cui al presente articolo; entro tale data devono essere depositate presso la segreteria del Comune i moduli firmati.
4. Il Segretario Comunale verifica la validità delle firme raccolte ed il loro numero, nonché, se del caso, la regolarità delle delibere degli organi di cui al 2° comma dell'art. 43.

Art. 47 — Campagna elettorale

1. La campagna elettorale deve svolgersi in modo tale da garantire la più ampia conoscenza della questione o dell'atto oggetto di referendum. A tal fine potranno essere utilizzati manifesti, volantini e stands per l'informazione e la documentazione del pubblico.

Art. 48 — Incompatibilità con altre operazioni di voto

1. Il referendum non può essere indetto in coincidenza con altre operazioni di voto.
2. Al referendum si applicano le previsioni di cui all'art. 38, 4° comma, del presente statuto nonché quelle di cui al 5° comma dello stesso, limitatamente alle lettere e) ed f).

Art. 49 — Efficacia

1. Il Consiglio Comunale ha l'obbligo di tener conto dei risultati del referendum, motivando adeguatamente nel caso ritenga di doversi discostare dall'esito della consultazione.

Art. 50 — Regolamento

1. Le modalità ed i limiti di esercizio del potere di proporre referendum nonché le modalità di attuazione sono disciplinate da apposito regolamento. Questo dovrà comunque prevedere forme tali da non dar luogo a inutili aggravii di procedura.

2. Fermi restando i principi della personalità e della segretezza del voto, le operazioni di voto sono disciplinate dal regolamento di cui al comma precedente in base a criteri di economicità; può essere altresì contemplato l'ausilio dei mezzi tecnologici più idonei.

3. Il referendum non è valido se non ha votato la maggioranza degli aventi diritto.

Titolo IX

L'ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ED ALLE INFORMAZIONI COMUNALI

Capo I — Accesso agli atti amministrativi comunali

Art. 51 — Trasparenza e piena conoscibilità

1. L'attività amministrativa comunale è informata al principio di trasparenza e di piena conoscibilità degli atti amministrativi.

Art. 52 — Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono di regola pubblici.

2. Non sono pubblici gli atti la cui divulgazione al pubblico sia espressamente preclusa, a tutela di prevalenti interessi pubblici, da norme di legge.

3. Fermo restando il principio di cui al 1° comma, il regolamento determina i casi in cui il Sindaco, a tutela del diritto alla riservatezza di persone, gruppi od imprese, può escludere temporaneamente la pubblicità di uno o più atti comunali. In tali casi il regolamento stabilisce altresì il termine massimo fino al quale può protrarsi l'esclusione della pubblicità.

4. La pubblicità può essere altresì temporaneamente esclusa sino a quando l'eventuale conoscenza degli atti impedisca l'azione amministrativa o ne diminuisca in maniera rilevante l'efficacia e/o l'efficienza. Il regolamento disciplina anche questa ipotesi.

Art. 53 — Diritto di accesso agli atti amministrativi

1. In conformità ai principi sanciti dal presente capo è riconosciuto sia ai singoli cittadini che ai gruppi dagli stessi formati il diritto di accedere agli atti amministrativi di cui al 1° comma dell'articolo precedente.

2. L'accesso, qualunque ne sia la modalità, deve consentire al soggetto legittimato un'esauriente conoscenza dell'atto o degli atti cui lo stesso è interessato.

3. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso nonché il procedimento amministrativo necessario per renderlo effettivo.

Art. 54 — Accesso agli atti di interesse particolare

1. Ferme restando le forme di pubblicazione all'Albo pretorio eventualmente previste dall'ordinamento, l'accesso agli atti comunali di interesse non generale è garantito a singoli cittadini e gruppi di cittadini al solo fine di consentire la cura, la salvaguardia e la tutela di posizioni soggettive o di situazioni giuridicamente rilevanti.

2. A tal fine la richiesta di accesso deve essere congruamente motivata in ordine alle circostanze che ad avviso del richiedente danno luogo in concreto alla sua legittimazione.

3. Compatibilmente con le possibilità degli uffici, la richiesta di accesso deve essere prontamente evasa, previa verifica della legittimazione del richiedente e dell'insussistenza di condizioni ostative.

Art. 55 — Modalità dell'accesso agli atti di interesse particolare

1. Il diritto di accesso agli atti di interesse particolare si esercita mediante richiesta di esame.
2. Il soggetto legittimato ha altresì facoltà di chiedere, alternativamente o congiuntamente, il rilascio di copia dell'atto.
3. Ferme restando le vigenti norme in materia di imposta di bollo e di diritti di ricerca e visura, l'esame degli atti è gratuito; la copia è subordinata al rimborso delle spese di riproduzione.
4. I provvedimenti di diniego di accesso o di differimento dello stesso devono recare forma scritta ed essere congruamente motivati.
5. Ferma restando la regola di tempestività di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente il regolamento fissa i termini massimi entro cui l'Amministrazione deve provvedere in ordine alla richiesta di accesso nonché le conseguenze dell'eventuale inerzia.

Art. 56 — Accesso agli atti di interesse generale

1. Per l'accesso agli atti comunali di interesse generale rimangono comunque ferme le vigenti norme in materia di pubblicazione all'Albo pretorio.
2. In tali casi il diritto di accesso si intende efficacemente garantito con la sola pubblicazione all'albo, ferma restando la facoltà per l'interessato di chiedere all'Amministrazione il rilascio di copia; in tal caso si applicano le previsioni di cui al precedente articolo.
3. Il regolamento può prevedere, comunque in aggiunta alla pubblicazione all'albo di cui al precedente comma, altre efficaci forme di pubblicità rivolte alla generalità dei cittadini, determinandone i casi e le modalità.

Art. 57 — Diritto di accesso alle informazioni comunali

1. Ai cittadini è garantito l'accesso alle informazioni di cui sia in possesso l'Amministrazione Comunale.
2. Valgono a tal fine le stesse limitazioni di ordine soggettivo ed oggettivo stabilite dallo statuto con riferimento al diritto di accesso dei cittadini agli atti comunali.

Art. 58 — Accesso alle informazioni concernenti procedimenti amministrativi in corso o da avviare

1. Ai soggetti direttamente interessati è garantito l'accesso alle informazioni concernenti l'iter e lo stato dei procedimenti amministrativi che comunque li riguardino; tale diritto di informativa ha ad oggetto in particolare, qualora i relativi termini già non siano fissati da speciali o generali norme di legge o di regolamento, i previsti tempi di conclusione dei procedimenti stessi.
2. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso di cui al presente articolo.

Titolo X**EFFICACIA, INTERPRETAZIONE E REVISIONE DELLO STATUTO****Art. 59 — Efficacia dello Statuto**

1. Le norme del presente Statuto prevalgono, nei limiti dei principi fissati dalle leggi, ai sensi degli artt. 2, 4° e 5° comma, e 4, 2° comma, della L. 142/90 ed in assenza di specifica disposizione legislativa, su ogni norma di legge, regolamento od atto amministrativo generale.
2. Esse inoltre integrano, in quanto compatibili, le norme di legge, di regolamento o di atto amministrativo generale relative a materie oggetto di disciplina statutaria.

Art. 60 — Interpretazione dello Statuto

1. Le norme del presente Statuto si interpretano secondo l'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale.

Art. 61 — Revisione dello Statuto

1. La revisione statutaria può essere proposta da :

a) un numero di iscritti alle liste elettorali pari ad un decimo degli aventi diritto al voto nel Comune;

b) ciascun Consigliere Comunale.

2. La proposta di revisione statutaria deve contenere l'indicazione della norma di cui si chiede la revisione e recare un'adeguata motivazione esplicativa.

3. Qualora la proposta di revisione sia avanzata dai soggetti di cui alla lettera a) del 1° comma le firme degli iscritti alle liste elettorali sono raccolte con le medesime modalità previste per la proposta di cui all'art. 37, 3° comma, del presente Statuto.

4. La proposta di revisione è presentata mediante deposito presso la segreteria del Comune, corredata delle firme dei proponenti ovvero della delibera degli organi titolari del diritto di iniziativa.

5. Il Consiglio Comunale pone in discussione le proposte così formulate entro le prime tre sedute successive alla presentazione delle stesse, e comunque non oltre tre mesi da tale data.

6. Ove il Consiglio Comunale ritenga opportuno procedere, nomina una Commissione composta da esperti per l'istruttoria della proposta.